

# **Comune di Sorrento**

Provincia di Napoli

***Regolamento comunale che disciplina le attività  
extralberghiere  
(legge regionale n. 17 del 24.11.2001)  
(come emendato nella seduta del C.C. del 25.7.2011  
atto n. 59)***

## **Art. 1**

### **Finalità**

Il Comune intende promuovere lo sviluppo delle strutture ricettive extralberghiere anche al fine di favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, oltre che a valorizzare e promuovere le tradizioni locali ed il turismo. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività extralberghiere di cui alla legge regionale n. 17 del 24.11.2001.

## **Art. 2**

### **affittacamere**

#### *definizione e caratteristiche*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere con un massimo di 12 posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile purché singolarmente dotati di servizi igienici.
2. Nell'appartamento deve essere presente apposito locale, di superficie non inferiore a mq. 9, destinato all'accoglienza dei clienti; il servizio di ricevimento deve essere assicurato almeno 12 ore su 24.
3. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali della struttura.
4. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dalla normativa in materia e dai regolamenti comunali.
5. Qualora le unità abitative abbiano i vani, nella totalità della loro altezza dentro terra o abbiano le caratteristiche di magazzino, cantina, sottoscale, o siano precariamente adibite ad abitazione non possono essere utilizzati per la locazione.
6. Se l'appartamento destinato all'attività di affittacamere è ubicato ad un piano superiore al "piano terra" il fabbricato deve essere munito di ascensore ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ipotesi in cui l'attività venga svolta in immobile indipendente, dislocato anche su due o più livelli, in assenza di ascensore possono essere riservate ai diversamente abili una o più stanze a piano terra purché ubicate sullo stesso piano di eventuali ambienti destinati ad uso comune.
7. I gestori devono assicurare, anche avvalendosi della collaborazione familiare, i servizi minimo di cui all'allegato A del presente regolamento.

## **Art.3**

### *Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività di affittacamere è soggetta "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) come da modello allegato al presente regolamento
2. In caso di attività ubicate all'interno di fabbricati situati nel perimetro del **centro abitato** è richiesta la delibera di approvazione dell'assemblea condominiale votata a maggioranza per ogni singolo caso.
3. I titolari o gestori devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. di ottemperanza all'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.
4. I titolari o gestori sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione;
5. I gestori sono tenuti ad esporre in modo ben visibile le tabelle dei prezzi praticati sia ne locale di ricevimento degli ospiti che in ciascuna camera.
6. È fatto divieto alle singole attività extralberghiere di utilizzare una denominazione e/o insegna pubblicitaria comune anche ad altre attività extralberghiere quandanche ubicate in uno stesso fabbricato. È fatto altresì obbligo specificare nelle stesse l'attività svolta.

La violazione del presente comma comporta una sanzione da € 250,00 a € 500,00

#### **Art. 4**

##### **Case e appartamenti per vacanze** *definizione e caratteristiche*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con l'obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.
2. Le case ed appartamenti per vacanze possono essere gestite:
  - a) *In forma imprenditoriale*, esercitata da chi intende concedere in fitto ai turisti 4 o più unità abitative anche in stabili diversi poste nello stesso Comune
  - b) *In forma non imprenditoriale* dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di 3 unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria.
3. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione del regolamento edilizio comunale; qualora le unità abitative abbiano i vani, nella totalità della loro altezza dentro terra o abbiano le caratteristiche di magazzino, cantina, sottoscale, o siano precariamente adibite ad abitazione non possono essere utilizzati per la locazione.
4. Se l'appartamento è ubicato ad un piano superiore al "piano terra" il fabbricato deve essere munito di ascensore ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ipotesi in cui l'attività venga svolta in appartamento indipendente, dislocato anche su due o più livelli, in assenza di ascensore possono essere riservate ai diversamente abili una o più stanze a piano terra purché ubicate sullo stesso piano degli ambienti destinati ad uso comune.
5. Le case ed appartamenti per vacanze devono inoltre garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi di cui all'allegato B del presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### *Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività di case e appartamenti per vacanze è soggetta a "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA)
2. I titolari devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. di ottemperanza all'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza.
3. I titolari o gestori sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione (qualora l'attività venga svolta in forma imprenditoriale);
4. I titolari sono tenuti a produrre al Comune copia del contratto di fitto regolarmente registrato in caso di locazione per un periodo superiore a 30 giorni.
5. I titolari o gestori delle strutture sono tenuti a comunicare all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia;
6. Nelle strutture devono essere ben visibili le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati sia nel locale di ricevimento degli ospiti che in ciascuna camera.
7. È fatto divieto alle singole attività extralberghiere di utilizzare una denominazione e/o insegna pubblicitaria comune anche ad altre attività extralberghiere quandanche ubicate in uno stesso fabbricato. È fatto altresì obbligo specificare nelle stesse l'attività svolta.

La violazione del presente comma comporta una sanzione da € 250,00 a € 500,00.

**Art.6**  
**Case per ferie**

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o Enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da Enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
2. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Nelle case per ferie è altresì consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare della struttura.
3. Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per vacanze dei minori, colonie pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopi di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni.
4. Gli immobili adibiti a casa per ferie devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dalle norme statali, regionali e regolamenti comunali.
5. Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire servizi minimi di cui all'allegato C del presente regolamento.

**Art.7**

**Ostelli per la gioventù**

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani gestiti da Enti Pubblici, Enti morali ed associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persone o di capitali, anche convenzionati con il comune di appartenenza, in cui sono fissati anche i criteri tariffari in sintonia con la natura della struttura ricettiva.
2. Gli ostelli per la gioventù devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dalle norme statali, regionali e regolamenti comunali.
3. Gli ostelli devono possedere i requisiti minimi e garantire servizi minimi di cui all'allegato D del presente regolamento.

**Art. 8**

**Case religiose di ospitalità**

1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla legge 20.05.1985 n.222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
2. Gli immobili adibiti a case religiose di ospitalità devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dalle norme statali, regionali e regolamenti comunali.
3. Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi di cui all'allegato E del presente regolamento.

#### **Art.9**

##### ***Diffida-sospensione-revoca e cessazione***

1. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il Comune può contemporaneamente sospendere l'attività da 5 a 30 giorni.
2. I gestori degli esercizi disciplinati dal presente regolamento che intendano sospendere l'attività devono darne preventivo avviso al Comune ed indicarne la durata.
3. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi prorogabili dal Comune per altri 6 mesi, per fondati ed accertati motivi, trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.
4. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione di attività.

#### **Art.10**

##### ***Vigilanza e controllo***

1. Conformemente a quanto disposto dalla normativa regionale il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni del presente regolamento;
2. Il Dirigente competente può disporre idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti anche avvalendosi degli agenti di Polizia Municipale.

#### **Art.11**

##### ***Osservanza di norme statali e regionali***

1. È fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dal presente regolamento ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni e la tutela igienico-sanitaria.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge regionale n. 17/2001.

# **COMUNE DI SORRENTO**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

## **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

(art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.)

### **Legge regionale n. 17/01**

**“Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”**

**(affittacamere – case e appartamenti per vacanze – ostelli per la gioventù – case religiose di ospitalità)**

---

**Allo Sportello Unico per le attività produttive  
del Comune di SORRENTO**

Spazio riservato al protocollo

Spazio riservato all'Ufficio *Pratica n.*

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_

nata/o in \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ Residenza: Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Titolare della omonima impresa individuale \_\_\_\_\_

Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

con sede legale amministrativa nel Comune di \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ e-mail certificata (p.e.c.) \_\_\_\_\_

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Persona delegata/Agenzia per le imprese di riferimento: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ e-mail certificata (p.e.c.) \_\_\_\_\_

Sito web \_\_\_\_\_ Procura \_\_\_\_\_

---

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, della legge 241/1990 e s.m.

**TRASMETTE SEGNALAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI**

- ❖ esercizi di affittacamere
- ❖ case e appartamenti per vacanze case per ferie
- ❖ ostelli per la gioventù
- ❖ case religiose di ospitalità

**PER**

**Nuova apertura**

**Modifica attività esistente** avente autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
ovvero dichiarazione di inizio attività prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
ovvero segnalazione certificata di inizio attività prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**LA MODIFICA RIGUARDA**

**Ristrutturazione con ampliamento/riduzione della capacità ricettiva**

da n. camere \_\_\_\_\_ a n. camere \_\_\_\_\_, da n. posti letto \_\_\_\_\_ a n. posti letto \_\_\_\_\_  
Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Sub-ingresso a seguito di:**

- ❖ Compravendita
- ❖ Donazione
- ❖ Affitto d'Azienda
- ❖ Successione
- ❖ Fusione
- ❖ Fallimento
- ❖ Altre cause \_\_\_\_\_

**Variazioni a seguito di:**

- ❖ Cambio di denominazione o ragione sociale  
da \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_
- ❖ Cambio di forma giuridica  
da \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_
- ❖ Cambio del legale rappresentante  
da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Aumento/diminuzione della capacità ricettiva da n. posti letto \_\_\_\_\_ a n. posti letto \_\_\_\_\_

## A TAL FINE

La/il sottoscritta/o, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

### DICHIARA

1. Che la struttura ricettiva è ospitata nell'immobile sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_  
Piano: Terreno- Primo- Secondo- Terzo- quarto- altro \_\_\_\_\_  
Catasto terreni \_\_\_\_\_ catasto fabbricati \_\_\_\_\_ Foglio di mappa \_\_\_\_\_  
Particella/e \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_
2. Che la struttura ricettiva è stata realizzata a seguito di  
Concessione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Permesso di costruzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Dia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Scia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
3. Che l'attività è denominata \_\_\_\_\_
4. Che l'immobile è stato costruito il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ed è ubicato:
  - ❖ Nel centro storico
  - ❖ Fuori dal centro abitato
  - ❖ In zona residenziale centrale
5. Che l'immobile in cui si svolge l'attività ricettiva è:
  - ❖ Di proprietà
  - ❖ In locazione
  - ❖ In comproprietà
  - ❖ In comodato
  - ❖ Altro \_\_\_\_\_
6. Che la struttura ricettiva è accessibile tramite
  - ❖ Strada asfaltata
  - ❖ Strada sterrata
  - ❖ Altro \_\_\_\_\_
7. Che la struttura ricettiva è raggiungibile dal centro del comune tramite
  - ❖ Mezzi di trasporto pubblici
  - ❖ Privati
  - ❖ Taxi
  - ❖ Altro \_\_\_\_\_
8. Che la struttura ricettiva dista da (*distanza in mt*)
  - ❖ Fermata mezzi pubblici \_\_\_\_\_
  - ❖ Stazione taxi \_\_\_\_\_
  - ❖ Aeroporto \_\_\_\_\_
  - ❖ Zona shopping \_\_\_\_\_

- ❖ Ufficio informazione turistiche \_\_\_\_\_
- ❖ Stazione ferroviaria \_\_\_\_\_
- ❖ Sistema autostradale \_\_\_\_\_
- ❖ Servizi di battello \_\_\_\_\_
- ❖ Ospedale \_\_\_\_\_
- ❖ Farmacia \_\_\_\_\_
- ❖ Stazione dei Carabinieri \_\_\_\_\_

9. I vani destinati all'attività ricettiva in oggetto sono complessivamente n. \_\_\_\_\_

10. Che la struttura ricettiva è composta da n. camere \_\_\_\_\_ n. posti letto \_\_\_\_\_

La/il sottoscritta/o pertanto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **DICHIARA INOLTRE**

1. Che è a conoscenza delle disposizioni sulle caratteristiche tipologiche di ciascuna delle strutture ricettive extralberghiere riportate nella legge regionale n. 17/2001 (artt. 2 – 8)
2. Che la struttura ricettiva in oggetto è in possesso dei requisiti e servizi minimi stabiliti negli allegati alla legge regionale del 24 novembre 2001, n. 17 e qui in seguito elencati:

#### **AFFITTACAMERE**

##### ALLEGATO A

- a) Servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro;
- b) Servizio di notte a chiamata;
- c) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque a ogni cambio di cliente;
- d) Pulizia quotidiana dei locali;
- e) Un locale bagno completo ogni sei posti;
- f) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- g) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale;
- h) Sistemazione delle camere;
  - Letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino;
  - Specchio con presa di corrente nella camera senza bagno;
  - Cestino rifiuti;
- i) Linea telefonica con apparecchio per uso comune

#### **CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE**

##### ALLEGATO B

- a) Una superficie utile non inferiore a otto mq. Per ciascun posto letto;
- b) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale;
- c) Manutenzione dell'immobile e degli arredi;
- d) Pulizia delle unità abitative e cambio di cliente.

#### **CASE PER FERIE**

##### ALLEGATO C

- a) Una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio, di otto mq. Per le camere ad un letto e di quattordici mq. Per le camere a due letti con un incremento di quattro mq. Per ogni letto in più, per un massimo di quattro posti letto per camera;
- b) Un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- c) Cucina;
- d) Sala da pranzo;
- e) Locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di venticinque mq. Per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. Per ogni posto letto in più;

- f) Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- g) Cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- h) Telefono ad uso degli ospiti;
- i) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- j) Pulizia quotidiana dei locali;
- k) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- l) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.

#### **OSTELLI PER LA GIOVENTU'**

##### ALLEGATO D

- a) Camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con un minimo di otto metri cubi a posto letto;
- b) Un wc ogni sei posti letto, con un minimo di un wc per piano, una doccia ogni sei posti letto con un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni quattro posti letto con un minimo di due per piano, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- c) Cucina;
- d) Sala da pranzo;
- e) Locale soggiorno di superficie complessiva minima di venticinque mq. Per i primi dieci posti letto e o, 5 mq. Per ogni posto letto in più;
- f) Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- g) Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
- h) Telefono ad uso degli ospiti;
- i) Pulizia quotidiana dei locali;
- j) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente;
- k) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale;
- l) Chiamata di allarme in tutti i servizi.

#### **CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'**

##### ALLEGATO E

- a) Accesso indipendente;
- b) Per le case esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di sei mq. Per le camere ad un letto e dodici mq. Per le camere a due letti;
- c) Un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni sei posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. In questo rapporto non si calcolano i posti letto in camere dotate di servizi igienici privati;
- d) Locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di venticinque mq. Per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. Per ogni posto letto in più;
- e) Spazio adeguato per eventuale cucina comune;
- f) Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona, oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- g) Cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- h) Telefono ad uso degli ospiti;
- i) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- j) Pulizia quotidiana dei locali;

- k) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- l) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.
- 3. Che il periodo di apertura dell'esercizio (per il quale il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione) sarà il seguente:  
 Annuale  
 Stagionale da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- 4. Che i prezzi minimi e massimi che si intendono praticare sono  
 Minimi da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 Massimi da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- 5. Che nella struttura ricettiva è offerto il servizio di somministrazione<sup>1</sup> di alimenti e bevande per gli alloggiati
- 6. Senza la somministrazione di bevande ed alimenti
- 7. Che nella struttura ricettiva vengono offerti seguenti servizi
  - a. \_\_\_\_\_
  - b. \_\_\_\_\_
  - c. \_\_\_\_\_
  - d. \_\_\_\_\_
  - e. \_\_\_\_\_
  - f. \_\_\_\_\_
- 7 Che i locali sono conformi alle norme in materia di igiene, urbanistica e destinazione d'uso degli immobili;

%%%%%%%%%

<sup>1</sup> In caso di somministrazione, deve essere allegata la documentazione da inoltrare alla ASL per la Notifica in base all'Accordo del 29 aprile 2010, n. 59/CSR, tra il Governo, e regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari» (G.U. del 26 maggio 2010, n. 121).

L'operatore del settore alimentare deve presentare la Notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria dei locali ove si svolge l'attività. L'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta Notifica.

<sup>2</sup> Le attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggi, non sono soggette ad autorizzazioni e possono essere esercitate con la presente segnalazione (art. 64, c.0 2 del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

\*a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

\*a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la persona commessi con violenza, o per resistenza all'autorità. Le autorizzazioni devono essere  
 revocate quando nella persona si verifica anche solo una delle suddette condizioni.

9 Che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 252/98 in materia di rilascio delle comunicazioni e ai fini dell'antimafia dichiara che sul conto della società sopra indicata non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui articolo 10 legge 31 maggio del 1965, n. 575 e che tali cause non sussistono nei miei confronti né nei confronti dei soci.

10 Che ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59, non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio della attività commerciali nei propri confronti (in caso di ditta individuale) nei confronti dei seguenti soggetti (in caso di società).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11 Che la società richiedente non soggetta a fallimento

12 Che è adempie agli obblighi tributari in relazione ai tributi comunali TARSU, ICI e TOSAP/COSAP

13 Che è preposta/o alla gestione dell'attività la/Sig.ra \_\_\_\_\_  
 nato/a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
 n \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ e-mail certificata (p.e.c) \_\_\_\_\_  
 CF \_\_\_\_\_

**(Solo in caso di sub ingresso)**

Subentra all'impresa \_\_\_\_\_

Avente autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ovvero dichiarazione di attività prot n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

a seguito di:

- ❖ compravendita
- ❖ donazione
- ❖ affitto d'azienda
- ❖ successione
- ❖ fusione
- ❖ fallimento
- ❖ altre cause

con atto del \_\_\_\_\_  
registrato in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

**(Solo in caso di cambio della ragione sociale e di cambio della forma giuridica)**

- ❖ la ragione sociale
- ❖ la forma giuridica

dell'impresa è variata da \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

con atto del \_\_\_\_\_ registrato in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

**(Solo in caso di cambio del legale rappresentante)** la modifica nella carica di legale rappresentante risulta da

\_\_\_\_\_

(Luogo e data)

Il Dichiarante/Firma digitale

(allegare copia documento di riconoscimento)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE DEL PREPOSTO**

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_,  
nato in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art 76 del medesimo D.P.R., in caso di  
rilascio delle dichiarazioni mendaci, falsità negli atti uso ed esibizione i atti falsi, contenuti dati non rispondenti a verità

**DICHIARA**

- di essere residente in \_\_\_\_\_  
via o piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_
- di essere in regola con quanto previsto dagli articoli 11.12.92 del Regio Decreto 773/1931 (T.U.L.P.S)
- ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 252/98 in materia di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art 10 della legge 575/65
- ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art 71, *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*
- di accettare la nomina

(Luogo e data)

Il Dichiarante/Firma digitale

(allegare copia documento di riconoscimento)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

%%%

4 Nel caso di interventi edilizi soggetti a Scia per la relativa documentazione e modulistica consultare il Suap competente per territorio

La/il sottoscritta/o **DICHIARA** di essere a conoscenza che ai sensi dell'art 19 comma 4 legge 241/1990 e s.m.

#### La presente Segnalazione

- ❖ non riguarda casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa Nazionale, alla Pubblica Sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante da gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria;
- ❖ non riguarda attività economiche prevalentemente a carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- ❖ L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente.

L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;

Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'Art. 20;

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a tre anni.

### **AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE**

Limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di ospitalità è fatto obbligo di esporre il regolamento interno della struttura all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera.

Le attività disciplinate dalla legge regionale n. 17/2001, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, possono comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.

I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all' Ente Provinciale per il Turismo competente per il territorio i modelli ISTAT riferiti ai movimenti

I titolari devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. di ottemperanza all'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Le strutture ricettive extralberghiere di nuova istituzione, o quelle che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune.

Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

Il titolare o gestore della struttura extralberghiera comunica preventivamente ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività;

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.Lgs 196/2003: I DATI CHE VENGONO RIPORTATI SULLA  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI  
DEL PROCEDIMENTO PER I QUALI SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI DALL'UFFICIO  
ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO**

La presente Segnalazione certificata di inizio attività, corredata dagli allegati di seguito elencati, è costituita da n. \_\_\_\_\_ pagine

## **ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SI ALLEGANO**

**In caso di nuova apertura o modifica dell'attività esistente a seguito di ristrutturazione della capacità ricettiva.**

- ❖ Elaborati grafici di rilievo con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, e delle eventuali aree di pertinenza sottoscritti da tecnico regolarmente abilitato all'esercizio della professione (in duplice copia);
- ❖ Elaborati grafici di rilievo della/delle unità immobiliare/i sottoscritti da tecnico regolarmente abilitato all'esercizio della professione (in duplice copia);
- ❖ Le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.
- ❖ DIA sanitaria (esclusivamente per gli esercizi che offrono anche la somministrazione di alimenti e bevande)
- ❖ Relazione asseverata ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P. a firma di tecnico abilitato della conformità della struttura alla normativa urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria, di conformità degli impianti ed alle disposizioni in materia di prevenzione incendi di sicurezza nei luoghi di lavoro (come da fac-simile allegato);
- ❖ Dichiarazione asseverata ai sensi dell'art. 359 e 481 C.P. a firma di tecnico abilitato concernente l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 2 comma 6 del presente regolamento;
- ❖ Consenso del condominio di cui l'appartamento è parte formalizzato con delibera condominiale assunta a maggioranza;
- ❖ Dichiarazione di accettazione del preposto accompagnata da un valido documento d'identità del preposto;
- ❖ Dichiarazione di assenso ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 del proprietario/usufruttuario dei locali allo svolgimento dell'attività ricettiva.
- ❖ Atto comprovante la disponibilità dell'immobile
- ❖ Altro \_\_\_\_\_

### **In caso di sub ingresso**

- ❖ Dichiarazione di accettazione del preposto accompagnata da un valido documento d'identità del preposto;
- ❖ Dichiarazione di assenso ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 del proprietario/usufruttuario dei locali allo svolgimento dell'attività ricettiva